

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1523

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINCENZO MANCINI, SAPIENZA, BINETTI, CAFARELLI,
CIMMINO, GELPI, GOTTARDO, LOIERO, TEALDI, BRUNI,
NUCCI MAURO, ROSINI, SILVESTRI, TORCHIO, CILIBERTI,
RIVERA, MASTRANZO, CLEMENTE CARTA, MORGANDO,
ALAIMO, BOI, NENCINI, OLIVO, ABBRUZZESE, RATTO

Norme per l'assunzione obbligatoria dei privi della vista
presso centri di elaborazione dati

Presentata il 31 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'integrazione sociale dei portatori di grave *handicap* si compie — o quanto meno si tenta di compiere — attraverso due fasi fondamentali della vita: la scuola ed il lavoro.

Si deve all'ultradecennale esperimento effettuato presso l'ASPHI (Associazione per lo sviluppo professionale degli handicappati nel campo dell'informatica) dell'Istituto « Cavazza » di Bologna la dimostrazione inconfutabile della possibilità per i ciechi di esercitare l'attività di programmatore elettronico.

Si è potuto giungere a tali risultati ponendo a disposizione del non vedente, mezzi idonei per leggere informazioni che

appaiono sul video. Dette informazioni, infatti, vengono riportate su un « *display Braille* » oppure espresse in voce mediante il sintetizzatore vocale. Pertanto l'intera categoria di non vedenti si è aperta all'esercizio dell'attività informatica, prima ritenuto impossibile. Anche chi è in possesso di un residuo visivo limitato può effettuare la lettura mediante l'uso di ingranditori delle informazioni di *input* e *output* che appaiono sul video e sulle stampanti.

Ora, si tratta di porre in essere uno strumento legislativo che faciliti l'immissione nel mondo del lavoro dei ciechi — attualmente poche decine di unità — che

riescono a conseguire la qualificazione necessaria al pari dei vedenti.

La presente proposta di legge tende al raggiungimento di tale scopo.

Il testo parte dal principio, ormai consolidato, che privilegia nei disabili non tanto la percentuale di invalidità di cui essi sono affetti, quanto la loro capacità lavorativa che — come è noto — nei ciechi è pienamente raggiungibile sia pure con enormi sacrifici.

Tale favorevole condizione psicofisica ha, però, bisogno anche di un supporto sociale — peraltro istituzionalizzato nel nostro paese da decenni — che consiste nell'assunzione obbligatoria.

Le norme che si propongono non tendono a sconvolgere né l'ordinamento vigente né quello che il Parlamento intende realizzare nel settore con la riforma dell'assunzione obbligatoria.

Esse, infatti, si limitano ad istituire un apposito albo degli operatori informatici

privi della vista a somiglianza di quelli esistenti dei centralinisti e dei massofisioterapisti.

L'obbligo dell'assunzione non altera la percentuale già esistente (né quella che sarà stabilita in futuro) ed è limitato alle sole pubbliche amministrazioni che sono ampiamente capaci di assorbire le domande di lavoro.

È appena il caso di sottolineare che, opportunamente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sin dal 1980, con propria circolare n. 101, ebbe a fornire, in via amministrativa, l'interpretazione da dare al disposto dell'articolo 6, secondo comma, della legge n. 482 del 1968 che attende ancora la sua definizione per quanto riguarda le attività professionali dei ciechi diverse dal centralinismo e dalla massofisioterapia.

La presente proposta di legge non comporta alcun maggiore onere di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo professionale nazionale dei privi della vista abilitati all'esercizio di attività informatiche.

2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione di lenti.

ART. 2.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'albo di cui all'articolo 1.

2. All'albo, di cui al comma 1, sono iscritti i privi della vista in possesso di diploma rilasciato dagli istituti tecnici professionali statali, nonché i privi della vista in possesso di attestati rilasciati dalle regioni o da enti professionali autorizzati dalle regioni stesse.

ART. 3.

1. Le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le aziende di Stato, le regioni anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, i comuni e le unità sanitarie locali hanno l'obbligo di assumere almeno un privo della vista iscritto all'albo nazionale professionale, di cui al comma 1 dell'articolo 1, per ogni centro elaborazione dati dotato di unità di calcolo autonoma.

2. I privi della vista assunti sono computati nel numero degli invalidi che i

datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere in base al vigente ordinamento sull'assunzione obbligatoria.

3. L'assunzione si effettua con le stesse modalità previste per i datori di lavoro pubblici dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

ART. 4.

1. Agli apparecchi ed attrezzature elettronici ed altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà dei privi della vista nell'esercizio delle proprie mansioni, si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.